

STATUTO DEL CONSORZIO "In BASSA ROMAGNA" con attività esterna

TITOLO I

Art. 1 DENOMINAZIONE

È costituito, a norma degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile, un Consorzio volontario con attività esterna denominato "IN BASSA ROMAGNA".

Art. 2 SEDE E DURATA

La sede legale è fissata in Lugo (RA) e la sua durata, agli effetti dell'art. 2604 del Codice Civile, è stabilita fino al 31 dicembre 2030.

La durata può essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei consorziati riunita in sessione straordinaria.

In ogni caso il Consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'art. 19 del presente Statuto.

TITOLO II

Art. 3 SCOPO

Il Consorzio non ha scopo di lucro e la sua gestione non comporta il conseguimento né la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali avanzi di gestione, sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione per i Consorziati o andranno ad incrementare il fondo consortile.

Art. 4 ATTIVITA'

Il consorzio si propone lo svolgimento coordinato delle attività di cui al comma 2, a beneficio dei consorziati e dello sviluppo delle loro attività produttive e/o commerciali e/o istituzionali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività del Consorzio consisterà in:

- a) Adozione di tutte le politiche di marketing territoriale volte allo sviluppo e sostegno del Centro Commerciale Naturale diffuso dell'area dei comuni della Bassa Romagna;
- b) ideazione, gestione e organizzazione di eventi ed iniziative di grande richiamo a sostegno del territorio dei comuni della Bassa Romagna;
- c) collaborazione e coordinamento nell'area dei comuni della Bassa Romagna delle iniziative in essere nel territorio organizzate da altri "animatori";
- d) realizzazione di iniziative promozionali e pubblicitarie collettive per la valorizzazione delle strutture commerciali ed artigianali e di servizio dell'area dei comuni della Bassa Romagna;
- e) monitoraggio, studio e ricerca sulle azioni svolte e sulle tematiche pertinenti;
- f) sviluppo di specifici progetti di marketing per i territori dei comuni della Bassa Romagna;
- g) sviluppo in intesa con gli operatori del turismo e della cultura di politiche di promozione territoriale;
- h) redazione e pubblicazione, anche periodica, di informazione sugli eventi e novità presenti nei territori dei comuni della Bassa Romagna;
- i) finalizzazione di contributi e sostegni ricevuti da imprese, enti, istituzioni a specifiche destinazioni a valenza solidaristica e/ o con finalità di promozione sociale o di incremento della coesione sociale e territoriale, fornendo di tali progetti evidenza contabile distinta, pur nell'ambito della rendicontazione generale ed unitaria del consorzio.

Il Consorzio potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non consorziati, anche residenti fuori dal territorio dei comuni della Bassa Romagna, prestando loro servizi a fronte dei quali emetterà regolare documentazione fiscale ed includendoli all'interno di progetti di valorizzazione commerciale e territoriale, purché tale attività coi terzi non prevalga su quella coi soci.

Il Consorzio potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività affine, connessa, ausiliaria, strumentale, accessoria o complementare rispetto alle attività principali di cui sopra.

Il Consorzio potrà infine compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare, sebbene in via residuale che sia strumentale, accessoria o complementare per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie, tipiche o atipiche, anche a favore di terzi, purché nell'ambito di una cerchia di soggetti determinata.

Nel rispetto e con le modalità previste dalle norme vigenti e, in particolare, dell'art. 11 del D.lgs. 1° settembre 1993, n.385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e relativi provvedimenti di attuazione, il Consorzio può ricevere finanziamenti dai propri consorziati, con attività disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Consorziati, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli Consorziati ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO III

Art. 5 FONDO CONSORTILE

Il Consorzio dispone di un fondo consortile che è costituito:

- a) dalle quote di adesione versate dai Consorziati;
- b) dai contributi ordinari e straordinari dei Consorziati e dai beni mobili e immobili che con detti contributi vengono acquisiti;
- c) dai proventi derivanti da penali e sanzioni comminate ai Consorziati

Per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio, i singoli Consorziati non possono chiedere la divisione del Fondo, ed i loro creditori particolari non possono far valere i loro diritti sul Fondo stesso.

Per le obbligazioni contratte in nome e per conto del Consorzio da coloro che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul Fondo consortile.

Nell'ipotesi di scioglimento, anticipato o a scadenza, del Consorzio, il Fondo Consortile residuale verrà liquidato e ripartito tra i Consorziati in maniera direttamente proporzionale alle quote di partecipazione possedute.

Art. 6 CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI

In considerazione degli scopi del Consorzio, che escludono ogni fine di lucro, i partecipanti si assumono l'obbligo di contribuire pro quota alle spese sostenute per il conseguimento dei fini consortili, per l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del Consorzio stesso.

Il Consiglio direttivo può deliberare, a maggioranza, contributi straordinari, a carico dei consorziati stessi, a copertura di costi sopravvenuti e non previsti o di eventuali investimenti.

I Consorziati devono eseguire i versamenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. In caso di inadempimento il Consorziato, oltre alla somma capitale dovuta, dovrà pagare una sanzione pari al tasso legale di interesse proporzionato ai giorni di ritardo.

In caso di ulteriore inadempimento entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, L'Assemblea dei Consorziati potrà deliberare l'esclusione del soggetto dal Consorzio.

TITOLO IV

Art. 7 ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Consorziati
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.
- d) Il Vice Presidente

Art. 8 ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Consorziati è il massimo organo deliberativo del Consorzio ed è convocata in sessioni Ordinarie e Straordinarie.

Essa è l'organo sovrano del Consorzio e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Art. 9 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea convocata in sessione ordinaria delibera a maggioranza semplice su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Consorzio e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione, ovvero:

- a) Elezione o revoca del Consiglio Direttivo;
- b) Approvazione del rendiconto economico-finanziario e del
- c) Bilancio consuntivo;
- d) Approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) Approvazione di eventuali regolamenti;

L'Assemblea convocata in sessione straordinaria delibera a maggioranza qualificata pari a due terzi in prima convocazione, e in seconda convocazione a maggioranza semplice, in merito a:

- a) Modifiche statutarie
- b) Nomina dei liquidatori e determinazione dei loro poteri
- c) Qualsiasi decisione che implichi un impegno economico per il Consorzio superiore ad Euro 40.000,00.
- d) Determinazione di sanzioni a carico dei Consorziati.

Art. 10 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso trasmesso con mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un'ora dalla prima convocazione.

La convocazione dovrà inoltre essere trasmessa almeno quindici giorni prima dell'adunanza a Confcommercio Ascom Lugo, Confesercenti, Confartigianato e CNA.

In prima convocazione l'Assemblea, in sessione ordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. Ciascun Consorziato, mediante delega formalizzata per iscritto, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Consorziato.

Nessun consorziato può avere più di due deleghe.

Ciascun Consorziato, a prescindere dal valore della quota sottoscritta, ha diritto ad esercitare in Assemblea un solo voto.

L'Assemblea dei Consorziati, oltre che nei casi previsti dallo Statuto, può essere convocata su richiesta di almeno il 20% (venti per cento) dei Consorziati, che provvedono ad inoltrare la richiesta al Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Consorziati può essere altresì convocata per iniziativa del Presidente del Consorzio.

In seconda convocazione, sia in sessione ordinaria che straordinaria, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei consorziati con diritto di voto intervenuti.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i Consorziati maggiorenni in regola con il versamento della quota consortile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 11 IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Riveste la carica di Presidente del Consorzio il Presidente del Consiglio direttivo che pertanto configura entrambe le cariche, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo che seguono.

Art. 12 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei consorziati ed è formato da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 17 (diciassette) membri.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che rivestiranno la carica anche di Presidente e Vice Presidente del Consorzio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

Nell'ipotesi in cui il Consiglio Direttivo venga revocato o cessi la propria attività, per impedimenti o cause di qualsivoglia genere, lo stesso rimane in carica fino a quando l'Assemblea dei Consorziati non provveda alla nomina del nuovo organo amministrativo.

La convocazione ai membri è fatta mediante avviso trasmesso con mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

Entro il medesimo termine e con i medesimi mezzi la convocazione dovrà inoltre essere trasmessa a Confcommercio Ascom Lugo, Confesercenti, Confartigianato e CNA.

Alle sedute del Consiglio Direttivo saranno invitati permanenti in qualità di uditori, con la facoltà di intervenire nelle discussioni per esprimere il proprio pensiero e fornire eventuali indicazioni, i Direttori di Confcommercio Ascom Lugo, Confesercenti, Confartigianato e CNA o rappresentanti delle medesime di volta in volta indicati dalle stesse.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o almeno la metà dei componenti, quando presiedute dal presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti o con la metà dei voti favorevoli, qualora fra questi vi sia quello del presidente.

Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio ed ha competenza nell'espletamento di tutte le operazioni di direzione e di amministrazione ordinaria e straordinaria del consorzio ed in particolare è competente a:

- a) definire gli O.d.g. delle riunioni dell'Assemblea dei Consorziati,
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari,
- c) redigere il rendiconto economico-finanziario e il Bilancio consuntivo, presentandoli poi per

- l'approvazione all'Assemblea dei Consorziati,
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni,
 - e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività consortile,
 - f) presentare all'Assemblea dei Consorziati le motivazioni circa il recesso e l'esclusione dei Consorziati inadempienti,
 - g) deliberare circa l'ammissione di nuovi soci al Consorzio,
 - h) operare sui conti correnti bancari intestati al Consorzio, disponendo le opportune deleghe,
 - i) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita del Consorzio,
- j) stabilire l'importo della quota consortile per i nuovi consorziati e l'eventuale contributo straordinario per la generalità dei consorziati e Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta determinazione della quota annuale,
- k) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività consortili, seguendo il coordinamento delle stesse,
- l) provvedere alla gestione del Fondo Consortile e provvedere alla realizzazione di tutte le operazioni necessarie al perseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 13 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale del Consorzio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente:

- a) presiede l'Assemblea dei Consorziati;
- b) convoca le Assemblee
- c) convoca il consiglio Direttivo

Il Presidente è competente a:

- d) rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro versate da chiunque ed a qualsiasi titolo a favore del Consorzio
- e) vigilare sulla tenuta e la conservazione dei libri del Consorzio.

TITOLO V

Art. 14 REQUISITI DEI CONSORZIATI

Il numero dei Consorziati è illimitato.

Possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio, purché ne condividano scopi e finalità, i soggetti di seguito indicati;

- a) le imprese commerciali, e di servizi (in qualsiasi forma giuridica costituite ed operanti) che svolgano la propria attività all'interno del territorio dei comuni della Bassa;
- b) le imprese artigiane (in qualsiasi forma giuridica costituite ed operanti) e le altre piccole e medie imprese ed i professionisti che svolgano la propria attività nel territorio dei comuni della Bassa Romagna;
- c) le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative di imprese commerciali, artigiane e di servizi e le società di servizi ad esse collegate;
- d) altre imprese ed enti interessate al conseguimento dell'oggetto sociale.

Coloro che intendono entrare a far parte del Consorzio dovranno inoltrare istanza scritta al Consiglio Direttivo, utilizzando l'apposito modulo di richiesta di ammissione predisposto dallo stesso, controfirmato da colui che detiene la titolarità o la legale rappresentanza del soggetto richiedente.

La domanda di ammissione dovrà contenere, a pena di nullità, le esatte generalità e tutti i dati identificativi del soggetto richiedente, dell'attività effettivamente svolta e dell'indirizzo della sede nella quale viene esercitata.

Il Consiglio Direttivo, previo esame dell'istanza, deciderà insindacabilmente se ammettere o meno il richiedente al Consorzio, dandone relativa comunicazione allo stesso entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda di ammissione.

Nel caso di accoglimento della domanda, il nuovo Consorziato avrà 15 (quindici) giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per versare le quote annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo, come previsto dall'Art. 5 del presente Statuto.

Art. 15 OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

I Consorziati si obbligano

- a) a non partecipare ad altri Consorzi che perseguano scopi in contrasto con le finalità del presente Consorzio;
- b) a comunicare al Consiglio Direttivo ogni variazione dei dati e delle notizie come individuati nella domanda di ammissione;
- c) a rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno nonché le deliberazioni assunte dagli Organi consortili;
- d) a pagare le quote ed i contributi via via deliberati dall'Assemblea dei Consorziati o dal Consiglio direttivo;
- e) ad attivarsi, in base alle proprie attitudini ed alla propria disponibilità, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi del Consorzio;
- f) a partecipare attivamente alle manifestazioni ed agli eventi programmati dal Consiglio Direttivo per la promozione del Consorzio;
- g) a non divulgare atti, fatti o notizie afferenti al Consorzio od i singoli Consorziati;
- h) ad adempiere puntualmente agli impegni assunti per lo svolgimento delle attività consortili.

Art. 16 DIRITTI DEI CONSORZIATI

I Consorziati hanno diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea ed esercitare il proprio voto, purché in regola con il versamento dei contributi consortili;
- b) partecipare alla vita consortile nelle forme prescritte dal presente Statuto, dall'eventuale regolamento interno e dalle delibere del consiglio Direttivo;
- c) beneficiare dei servizi e delle attività approntati dal Consorzio per la generalità dei propri associati
- d) recedere dal Consorzio nell'ipotesi in cui non approvino l'importo dei contributi annuali di cui all'art.5 del presente Statuto senza alcun onere o spesa a loro carico.

Art. 17 SCIOGLIMENTO DEL SINGOLO RAPPORTO.

La qualifica di consorziato si perde per:

- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, al consiglio Direttivo.

Il Consorzio può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio e il recesso diventa automaticamente operativo 30 giorni dopo il ricevimento della missiva, salvo che il consorziato abbia in corso obbligazioni verso il Consorzio o verso terzi in nome e per conto del Consorzio stesso.

In tal caso il recesso avrà valore con espressa autorizzazione da parte del consiglio Direttivo.

In tal caso il recesso si perfezionerà solo dopo l'estinzione di ogni obbligazione assunta tra le parti.

Come stabilito dall'art. 16 il Consorzio può recedere, senza spese ed oneri vari, nel caso non approvi l'importo del contributo annuale o di contributi straordinari deliberati dall'Assemblea o dal Consiglio.

In tal caso il recesso diviene operativo 30 (trenta) giorni dopo la data di ricevimento della comunicazione, che deve essere inviata entro 5 (cinque) giorni dalla delibera Assembleare in merito al contributo.

- esclusione, salvo il diritto del Consorzio ad eventuali iniziative risarcitorie, pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Consorzio che:

- a) commetta azioni ritenute disonorevoli per l'immagine del Consorzio
- b) contravvenga alle norme ed agli obblighi statutari e regolamentari
- c) contrasti il perseguimento delle finalità consortili
- d) sia moroso nel pagamento dei contributi consortili
- e) abbia cessato la propria attività economica d'impresa.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale dovrà preventivamente informare il Consorzio del provvedimento in corso d'adozione.

Decorsi 15 giorni dalla comunicazione senza aver ricevuto alcuna giustificazione, il rapporto si intenderà definitivamente interrotto ed il soggetto perderà la qualifica di Consorzio.

Il Consorzio escluso avrà comunque 15 giorni di tempo dall'esclusione per proporre ricorso all'Assemblea dei Consorziati, che si pronuncerà a maggioranza semplice in occasione della prima convocazione utile successiva, e la pronuncia di questa sarà inappellabile.

Art. 18 TRASFERIMENTO QUOTE TRA VIVI E "MORTIS CAUSA"

Le quote consortili sono trasmissibili sia per atto "inter vivos" sia "mortis causa" solo ed esclusivamente nel contesto di operazioni che comportino il trasferimento della proprietà dell'impresa esercitata o in caso di successione ereditaria con prosecuzione dell'attività da parte degli aventi causa.

TITOLO VI

Art. 19 SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea deve deliberare in merito a:

- il numero di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza del Consorzio;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

L'Assemblea dei Consorziati può in ogni momento revocare lo stato di Liquidazione, occorrendo la previa eliminazione della causa di scioglimento, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto di voto.

In seguito alla decisione di scioglimento il Consiglio Direttivo dovrà:

- consegnare i libri sociali, le scritture contabili ed i documenti amministrativi ai Liquidatori;
- redigere una situazione dei conti con riferimento alla data di effetto dello scioglimento;
- redigere un rendiconto gestionale dall'approvazione del Bilancio al momento dello scioglimento.

Terminata la liquidazione e redatto da parte dei Liquidatori il rendiconto finale, l'importo del Fondo consortile che risulti disponibile dopo aver adempiuto a tutte le obbligazioni contratte verrà ripartito tra tutti i consorziati in nelle seguenti modalità:

- a) fino a concorrenza dell'importo versato al momento dell'adesione al Consorzio, eventualmente rivalutato con l'indice dei prezzi al consumo calcolato a partire dall'anno d'ingresso;
- b) per l'eventuale eccedenza, in rapporto ai versamenti volontari effettuati negli anni a copertura delle spese di gestione intervenute.

Art. 20 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere fra i Consorziati o fra i Consorziati e il Consorzio che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile, escluse quelle rimesse alla competenza esclusiva della Autorità Giudiziaria e quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere devoluta al giudizio di un Collegio arbitrale in conformità al Regolamento di procedura della Camera di conciliazione ed arbitrato della Camera di Commercio di Ravenna che le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare, in particolare per quanto riguarda le modalità di designazione degli arbitri.

Il Collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo diritto, senza formalità e regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli arbitri, cui sin d'ora attribuiscono la stessa efficacia vincolante della loro stessa volontà contrattuale.

Art. 21 NORMA FINALE

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.